

# NUOVO STATUTO DELLA DANTE ALIGHIERI

(Approvato con decreto luogoten. 30 novembre 1945 N. 787 - Pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 24 Dicembre 1945)

## Art. 1.

La Società Dante Alighieri, fondata nel 1889, ha lo scopo di tutelare e diffondere la lingua e cultura italiana nel mondo, indipendentemente da ogni particolare politica, razza, nazionalità, confessione o ideologia. Essa è la libera associazione di coloro i quali nel mondo sono uniti dall'amore per la lingua italiana, che è legata all'umanesimo culturale e al linguaggio universale della musica, ispirandosi moralmente all'alto modello del carattere dantesco.

## Art. 2.

Per raggiungere i suoi scopi la Società istituisce e sussidia scuole, circoli e corsi di lingua e cultura italiana, biblioteche, filodrammatiche, diffonde libri e pubblicazioni, promuove conferenze, passeggiate culturali e riunioni varie assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa.

## Art. 3.

Dato che una notevole percentuale di quelli che studiano la lingua italiana nel mondo è costituita da chi coltiva canto e musica, ha un particolare rilievo tra i mezzi della Società l'appoggio alle attività musicali, in particolare alle società corali, stabili e vaganti, che portano con la lingua di Dante un carattere di gravità, democrazia e senso corale. Il coro dei Lombardi del Verdi è il canto della Società.

## Art. 4.

La Società è costituita da soci riuniti in comitati locali e in sezioni da questi dipendenti ed è diretta dal Consiglio centrale, nel palazzo Firenze, sede della Società, in Roma.

## Art. 5.

Possono far parte della Società gli enti privati e pubblici e le persone di riconosciuta moralità, di qualunque nazionalità, che accettano il presente statuto. Sull'ammissione, dimissione ed esclusione del socio deliberano i comitati a norma dei loro regolamenti.

I soci, nei comitati locali d'Italia, si distinguono in:

1) soci benemeriti per segnalati servizi, elargizioni e donazioni fatte alla Società. Essi riceveranno uno speciale diploma; i donatori per valori

superiori a L. 100.000 avranno i nomi incisi nella sede centrale;

2) soci perpetui, che pagano una volta tanto almeno L. 500;

3) soci ordinari, che pagano annualmente L. 25;

4) soci maestri, che pagano annualmente L. 10;

5) soci operai, che pagano annualmente L. 5;

6) soci studenti, il contributo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto;

7) soci aderenti delle scuole primarie, il contributo dei quali viene stabilito dalle norme regolamentari.

## Art. 6.

Per la costituzione di un comitato è necessario il numero minimo di 50 soci di età superiore ad anni 18, salvo che, per la difficoltà delle comunicazioni, non si ritenga opportuno di ridurre tale numero a 25; ove il numero di 50 non venga raggiunto, potrà costituirsi una sezione alle dipendenze del comitato più vicino.

I soci residenti nei centri dove non esistono comitati né sezioni potranno individualmente iscriversi presso un comitato di loro scelta o presso la sede centrale.

## Art. 7.

Ciascun comitato, in armonia con le disposizioni del presente statuto, provvede all'ordinamento proprio e a quello dei rispettivi sottocomitati o sezioni.

Mediante il suo presidente si tiene in rapporto con il Consiglio centrale.

In conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto, i comitati eleggono il proprio presidente e il proprio Consiglio direttivo e costituiscono nel loro seno sottocomitati femminili e studenteschi.

Hanno diritto di voto i soci aventi almeno 18 anni. Il diritto di voto si acquista dopo tre mesi dall'iscrizione.

I comitati curano l'iscrizione dei soci e degli aderenti alla Società, raccolgono offerte in denaro, libri e doni, e promuovono sotto la loro responsabilità le iniziative di cui all'art. 2 e all'art. 3 e tutto ciò che possa accrescere i fondi sociali.

Entro il mese di febbraio di ogni anno i comitati mandano al Consiglio centrale un rendiconto morale ed economico della propria gestione in base al quale viene compilato il rendiconto generale.

Essi comunicano alla presidenza centrale le informazioni e notizie a loro conoscenza, le quali possano interessare gli scopi sociali.

#### Art. 8.

La Società provvede allo svolgimento delle sue attività con i proventi derivanti dal tesseramento delle varie categorie di soci, dai contributi di enti privati, dai redditi del patrimonio sociale. Le quote dei soci perpetui e i capitali derivanti da eredità, lasciti, legati, donazioni, vanno in aumento del patrimonio inalienabile della Società. Però il frutto dei legati fatti specificatamente ad un comitato, rimane a disposizione del comitato stesso.

I comitati esistenti in Italia rispondono dei loro introiti ordinari e straordinari direttamente al Consiglio centrale e li mettono a disposizione di esso, detratti gli importi delle spese occorrenti per l'amministrazione e comunque ad essi riservati in conformità delle norme regolamentari emanate dal Consiglio centrale.

L'anno sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

#### Art. 9.

La Società è diretta da un Consiglio centrale composto da un presidente e da altri 26 membri eletti nel congresso annuale ai sensi dell'articolo seguente, dei quali almeno la metà presidenti di comitati ed almeno un terzo residente a Roma.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Società, dura in carica un anno e può essere rieletto. Gli altri membri del Consiglio centrale si rinnovano per metà ogni anno, a turno di anzianità e sono rieleggibili.

Il Consiglio centrale elegge nel suo seno due o più vicepresidenti nonché un delegato alla soprintendenza dei conti, i quali tutti col presidente costituiscono l'ufficio di presidenza, che amministra i fondi sociali e dal quale dipende la segreteria generale della Società con tutti i suoi impiegati.

Il Consiglio centrale esegue le deliberazioni del congresso, provvede al conseguimento degli scopi sociali, coordina, vigila, assiste i comitati nelle loro attività, delibera le spese straordinarie, decreta le ricompense di primo grado (medaglia d'oro Pasquale Villari, medaglia d'oro Paolo Boselli).

Il Consiglio centrale si raduna almeno ogni due mesi e ogni volta che il presidente ritenga opportuno convocarlo o ne sia richiesto da un terzo dei consiglieri. Le sue adunanze sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci componenti.

Le cariche di presidente, consigliere centrale e revisore dei conti sono gratuite.

Il Consiglio centrale ha facoltà di nominare consiglieri emeriti i soci che hanno acquistato alte benemeritenze verso la Società; sono nominati a vita ed il loro numero massimo è di trenta; essi possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze del Consiglio centrale, che può affidare ad essi missioni ed incarichi.

#### Art. 10.

Al congresso annuale tutti i soci regolarmente tesserati possono intervenire, ma il diritto di discussione e di voto è riservato ai soci delegati.

Ogni comitato provvede alla nomina dei suoi delegati nei limiti di uno per ogni 50 soci per i primi 200, e uno per ogni successivo centinaio, sino a raggiungere il numero massimo di 40 delegati.

Può essere delegato qualunque socio, ma ogni delegato non può avere più di una delega.

I comitati che non abbiano inviato al Consiglio centrale il loro rendiconto morale e finanziario e che non abbiano eseguito i relativi versamenti, non possono inviare delegati al congresso.

Il congresso nomina il proprio ufficio di presidenza.

Il congresso esamina il rendiconto morale ed economico della Società presentato dal Consiglio centrale: ne approva il bilancio consuntivo sulla relazione dei revisori, delibera sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e nomina il presidente ed i 26 membri del Consiglio centrale.

I delegati non presenti al congresso possono partecipare alle elezioni del presidente, dei consiglieri e dei revisori dei conti inviando le loro schede alla sede centrale a mezzo della presidenza del rispettivo comitato, in conformità delle norme regolamentari di esecuzione del presente statuto.

Il congresso si raduna nella città designata dal congresso precedente.

#### Art. 11.

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre revisori, che adempiono il loro mandato di revisione amministrativa e contabile durante il corso dell'esercizio finanziario per il quale sono nominati.

Il collegio dei revisori presenta ogni anno al congresso nazionale un'apposita relazione sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente alla convocazione del congresso. I revisori fungono da scrutatori nella elezione delle cariche nazionali.

I tre revisori dei conti sono eletti annualmente dal congresso tra i soci.

#### Art. 12.

Le eventuali modifiche dello statuto debbono essere discusse e deliberate dal congresso.

Le relative proposte debbono essere presentate tre mesi innanzi dal Consiglio centrale o da un quinto almeno dei comitati. Le conseguenti deliberazioni debbono essere prese da due terzi almeno dei delegati presenti all'adunanza dei comitati che hanno inviato, o potrebbero inviare, delegati al congresso. Tuttavia l'art. 5 e il penultimo paragrafo dell'art. 10 possono essere modificati per semplice deliberazione del Consiglio centrale.

Il Consiglio centrale provvede a stabilire le norme regolamentari per l'esecuzione del presente statuto.